

Studio degli avvocati  
**FLAVIO BULLERI**  
**SERENA BULLERI**  
Via I. Nievo n.21 – Cascina (Pi)  
Tel. 050/700752 Fax 050/711057

**TRIBUNALE DI PISA**

**-Sezione Lavoro-**

**Ricorso ex art.409 Cpc e ex art.700 Cpc**

**nell'interesse di**

**Fabiola Caponi**, nata a Pontedera (Pisa) il 4.8.1967  
c.f.CPNFBL67M44G843P, residente a Cascina (Pisa), rappresentata e  
difesa dagli avvocati Serena Bulleri C.F. BLLSRN73P56G843D,  
[serena.bulleri@pecordineavvocatipisa.it](mailto:serena.bulleri@pecordineavvocatipisa.it), e Flavio Bulleri C.F.  
BLLFLV38R11B950T, [flavio.bulleri@pecordineavvocatipisa.it](mailto:flavio.bulleri@pecordineavvocatipisa.it),  
come da mandato in calce al presente atto e domiciliata presso il loro  
studio, posto in Cascina, via Ippolito Nievo n.21.

Per notifiche agli indirizzi pec sopra indicati e comunicazioni al fax 050  
711 057

contro

**Il Ministero della Istruzione e Ricerca Universitaria**, in persona del  
Ministro *pro tempore*, difeso per legge dell'Avvocatura dello Stato, con  
sede in Firenze via degli Arazzieri n.4

e contro

**tutti gli insegnanti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento per la  
Scuola Primaria e per la Scuola dell'Infanzia**, quali potenziali  
controinteressati.

\*\*\*\*\*

Per ottenere l'inserimento, fin da ora in via cautelare e di urgenza, della  
ricorrente nella terza (III) fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (di  
seguito anche GaE) dell'Ambito territoriale di Pisa per le classi di  
concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE).

\*\*\*\*\*

La ricorrente si è diplomata presso l'Istituto Magistrale Statale di Pontedera (Pisa) alla fine dell'anno scolastico 1985/1986 (doc.1).

Nel 2014 ha chiesto di essere inserita, come effettivamente lo è stata, nelle graduatorie (qualificate di Circolo e di Istituto), nell'ambito delle quali vengono selezionati i docenti destinati all'insegnamento a tempo determinato, per effettuare le supplenze negli istituti territoriali indicati (doc.2).

Non è riuscita a fare domanda d'inserimento nelle Graduatorie provinciali denominate ad Esaurimento -GaE- per le quali ritiene di avere titolarità, atteso che la relativa procedura avviene unicamente in maniera informatizzata che non consente tale opzione.

La ricorrente ritiene che tale preclusione sia illegittima e chiede che il Tribunale di Pisa, nella sua funzione di Giudice del Lavoro, ordini al MIUR il suo inserimento nelle GaE per i seguenti

### **Motivi**

#### **Preliminarmente sulla giurisdizione del giudice adito**

La giurisdizione in tema di pubblico impiego è devoluta per legge al Giudice Ordinario nella sua funzione di Giudice del Lavoro (con il riassetto normativo del TU Pubblico Impiego la norma di riferimento è l'art.63, comma 1, d.lsg.165/2001) .

Restano quindi devolute al GA le questioni attinenti alla formazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, in cui il soggetto aspirante è titolare di una situazione di interesse legittimo, mentre vengono devolute al GO tutte le vicende controverse che si determinano successivamente al sorgere del diritto all'instaurazione del rapporto di lavoro una volta che è sorto il relativo diritto soggettivo.

Con specifico riferimento all’inserimento nelle graduatorie scolastiche le Sezioni Unite hanno definito i confini del riparto di giurisdizione a seconda che la doglianza sia mossa verso l’atto amministrativo generale o regolamentare di disciplina dell’accesso alle stesse, con conseguente giurisdizione del GA, oppure che intenda contestare un atto di gestione delle graduatorie (inserimento, scorrimento), la cui azione va proposta davanti al GO, data la natura non pubblicistica dell’attività amministrativa (SS.UU. 15 dicembre 2016, n.25840).

Nel caso di specie nessun dubbio può sussistere: la ricorrente non muove contestazione sulla legittimità degli atti amministrativi di regolazione della questione, lamenta invece di non avere la possibilità di esercitare il proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie citate.

#### **Sulla legittimità della richiesta di inserimento nelle GaE**

La ricorrente ha pieno diritto ad essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento; esse sono sorte dalla trasformazione delle Graduatorie Permanenti già istituite dall’art.401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 mediante la novella della predetta norma introdotta dall’art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124: si tratta di graduatorie “*da utilizzare per l’assunzione in ruolo ai sensi dell’art.399, comma 1*” -del medesimo decreto-, relativamente alle scuola materna, elementare e secondaria.

La formulazione originaria della norma le definiva graduatorie derivanti da “Concorso per -soli- titoli”, essendo concettualmente destinate al reclutamento stabile del personale docente.

Fin dalla loro istituzione (1994) il presupposto per l’inserimento era il possesso del titolo all’insegnamento che nel caso di diploma magistrale,

veniva conseguito automaticamente con il superamento dell'esame di maturità.

Questo assunto è previsto dal combinato disposto dell'art.53 del regio decreto 6 maggio 1923, n.1054 e dell'art.197, comma 1, decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, che stabiliscono la natura formativa all'insegnamento della scuola magistrale e l'immediata utilizzabilità in tal senso del relativo diploma: *“il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio all'insegnamento nella scuola elementare”* (art.197, comma 1, d.lgs.297/1994).

La successiva legge 3 maggio 1999, n.124, all'art.2, nel modificare il sistema di accesso ai ruoli del personale docente della scuola (il cui schema generale restava fissato dal citato d.lgs.129/1994), aveva previsto all'art.2 che potessero essere inseriti nelle Graduatorie Permanenti *“i docenti in possesso dei requisiti di partecipazione ai soppressi Concorsi per soli titoli”*; per comprendere quali fossero detti i requisiti deve farsi quindi riferimento alla precedente -ed originaria- formulazione dell'art.401, comma 1, lettera a) del d.lgs, 129/1994, a mente del quale era titolo necessario e sufficiente per iscrizione nelle citate graduatorie il superamento dell'esame del titolo abilitativo all'insegnamento, che come visto, nel caso del corso di studi magistrali, era rappresentato dal diploma rilasciato dopo l'Esame di Maturità.

Come accennato le Graduatorie Permanenti sono state trasformate in Graduatorie ad Esaurimento -GaE- dall'art.1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n.297, che conserva il diritto all'inserimento per i soggetti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, titolo che per

la ricorrente continua ad essere il diploma di maturità, per le ragioni precisate.

Successivamente il titolo magistrale quale abilitante all'insegnamento era stato -apparentemente- soppresso dall'art.2 *ter* della legge 24 febbraio 2012, n.14 che non lo indicava tra quelli idonei a consentire l'inserimento nelle graduatorie destinate al reclutamento del personale docente non precario della scuola.

L'ambiguità della questione, fortemente contestata, si è trascinata a lungo, fino al decreto ministeriale 235/2014 ed alle pronunce giurisprudenziali che ne sono conseguite.

Sulla validità del titolo magistrale come abilitante all'insegnamento si è pronunciato il Presidente della Repubblica, che con d.P.R.25 marzo 2014, in accoglimento al ricorso straordinario presentato da alcuni soggetti esclusi dall'inserimento in GaE, ha recepito il parere del Consiglio di Stato n.4292/2012, secondo cui *“prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297”*.

Deve precisarsi che essendo la suddetta laurea è entrata a regime nell'anno scolastico 2001/2002, i diplomati magistrali fino a tale anno conservavano (e conservano) il titolo abilitativo all'insegnamento.

In conflitto col quadro delineato restava però in vigore il citato d.m. 325/2014, che non comprendeva espressamente i diplomati magistrali ante 2001/2002 tra i soggetti titolari di abilitazione all'insegnamento.

La questione è stata positivamente risolta dal C.d.S. che, con Sentenza del 17 febbraio 2015, n.1973 ha provveduto all'annullamento del predetto decreto ministeriale.

Stante l'effetto caducante generale della sentenza del Giudice Amministrativo nei confronti di tale atto (avente natura regolamentare di grado secondario), la normativa quadro di rango primario che disciplina la materia è confermata, con evidente pieno diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie dei soggetti abilitati all'insegnamento in modo non precario (GaE).

A ciò deve ulteriormente aggiungersi che le predette GaE, la cui efficacia sembrava destinata a cessare con l'anno scolastico 2016/2017, sono state ulteriormente prorogate dall'art.1, comma 10 bis della legge 21/2016 (conversione del così detto decreto milleproroghe) al 2020.

Ciò premesso

Ricorre

perché il Tribunale di Pisa, nella sua qualità di Giudice del Lavoro, provveda ad ordinare l'inserimento della ricorrente nelle GaE (Graduatorie a Esaurimento).

Sussistendo nella fattispecie gravi ragioni di urgenza che rendono necessario un provvedimento prima dell'inizio dell'anno scolastico e tenuto conto del fatto che in difetto di mancato inserimento il danno sarebbe irreparabile.

Chiede

ex art. 700 Cpc che il Giudice, previa fissazione di udienza immediata ed indicazione del termine per notifica, emetta il provvedimento di inserimento in via di urgenza inaudita altera parte.

Con vittoria di spese ed onorari.

Ai fini di cui alla legge 488/99 i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa ha valore indeterminabile e che trattando materia di lavoro sconta un contributo unificato pari al 50%, quindi € 259,00.

Pisa, 7 giugno 2017

**Avvocato Serena Bulleri**

**Avvocato Flavio Bulleri**

\*\*\*\*\*

La ricorrente fa presente che dovendo portare a conoscenza del presente procedimento tutti gli aventi diritto inseriti nelle GaE provinciali, non potrà utilmente adempiere all'incombente, non potendo riconoscere gli indirizzi di tutti gli innumerevoli soggetti a cui viene fatto riferimento.

Chiede che il Tribunale di Pisa la autorizzi alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art.150 Cpc, mediante la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e mediante gli altri incumbenti fissati dalla norma.